

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

nella persona della Dott.ssa Alessandra Tabarro, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 2077/2016 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione
ex L. n. 89/2001, ad istanza

DI

Del Sig. **Domenico** (c.f.: _____), rappresentato e difeso
dall'avv. Michele Liguori (c.f.: LGRMHL58P14F839K) in virtù di procura speciale in
calce al ricorso introduttivo con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Piazza
Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

RESISTENTE

La Corte

visto il ricorso presentato in data 14 novembre 2017 dall'epigrafata parte
ricorrente;

posto che è stato richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo
iniziato dinanzi al Tribunale ordinario di Torre Annunziata recante il nrg.
1550/1997, con atto di citazione promosso dalla Sig.ra Giuseppina, in proprio e
nella qualità di legale rappresentante del proprio figlio minore Salvatore e
notificato in data 23/07/1997, cui ha fatto seguito una comparsa di intervento
volontario da parte della sig.ra _____ in proprio e in qualità di legale rappresentante
del ricorrente Domenico in data 17/11/1997 nei confronti dei signori
Vista Carmine, Maione Antonio, la S.p.A. Assitalia e la S.p.A. Assicurazioni Generali,
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, per l'accertamento della responsabilità di



questi ultimi per i danni biologici e morali, patrimoniali e non subiti a seguito del sinistro stradale che aveva cagionato lesioni personali ai fratelli conclusosi, in primo grado, con sentenza emessa in data 09/11/06 che accoglieva parzialmente la domanda e proseguito in grado di appello con atto di citazione notificato in data 10/12/2007, recante il nrg 4878/2007, e conclusosi con sentenza emessa in data 17/03/16 con la quale l'appello proposto dai signori Giuseppina, Salvatore, Domenico e Antonio veniva accolto, passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria della Corte di Appello di Napoli del 10/5/2017 in atti;

vista la documentazione allegata e rilevato che il giudizio de quo ha avuto una durata complessiva di anni 17 e mesi 2;

rilevato, quindi, che il giudizio in esame eccede di anni 12 e mesi 2 la durata di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/2001;

valutati il grado di complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento;

posto che, tenuto conto degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa e del relativo esito, stimasi equo ex art. 2056 c.c. riconoscere la somma di € 400,00 per ogni anno e frazione di anno superiore a sei mesi;

ritenuto di disporre la comunicazione del presente decreto ai sensi del quarto comma dell'art.5 legge 89/2001;

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, I sezione civile, così provvede:

- a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, senza dilazione, in favore della parte ricorrente la somma di € 4.800,00 oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
- b) condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 550,00 di cui € 500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA



come per legge e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con
attribuzione al procuratore antistatario avv. Michele Liguori.

Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2017

Il Giudice
Dr. Alessandra Tabarro

